

EER	D15/R13	D10/R1
04 02 09 ¹⁵	x	x
19 08 05 ¹⁶	x	x
15 01 01	X	X
15 01 02	X	X
15 01 03	X	X
15 01 05	X	X
15 01 06	X	X
15 01 09	X	X
19 12 01	X	X
19 12 04	X	X
19 12 07	X	X
19 12 08	X	X
19 02 06 (limitatamente ai fanghi prodotti dai sistemi di depurazione acque reflue del complesso IPPC)	X	X
19 12 10 ¹⁷	X	X
19 12 12	X	X
20 01 01	X	X
20 01 10	X	X
20 01 11	X	X
20 01 25	X	X
20 01 28	X	X
20 0132	X	X
20 01 38	X	X
20 01 39	X	X
20 02 01	X	X
20 02 03 (limitatamente ai rifiuti cimiteriali)	X	X
20 03 01	X	X
20 03 02	X	X
20 03 03	X	X
20 03 07	X	X
20 03 99 (limitatamente ai rifiuti cimiteriali)	X	X

Tabella B3 – rifiuti urbani e speciali non pericolosi in ingresso

I rifiuti speciali sanitari pericolosi e non pericolosi sottoposti alle varie operazioni sono individuati dai seguenti codici EER e gestiti in conformità al D.P.R. 254/2003:

EER	D15/R13	D10/R1
18 01 01	X	X
18 01 03*	X	X
18 01 04	X	X
18 01 09	X	X
18 02 01	X	X
18 02 02*	X	X
18 02 03	X	X
18 02 08	X	X
Altro	D15/R13	D10/R1
Sostanze stupefacenti e psicotrope ¹⁸	X	X

Tabella B4– rifiuti speciali sanitari pericolosi e non pericolosi in ingresso

L'impianto di incenerimento di B.E.A. S.p.A. riceve per lo smaltimento e recupero a fini energetici rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi dei Comuni Soci e di terzi.

B.E.A. ha predisposto un "Protocollo di gestione di rifiuti" in rev.01 del 09.02.2015 trasmesso ad AC e ARPA con prot. 1519 del 16.02.2015, che riporta le principali procedure operative per la gestione dei rifiuti in ingresso e in uscita relative in particolare alla gestione formulari e registri di carico e scarico, gestione documentazione relativa ai rifiuti in ingresso e in uscita, gestione delle non conformità del rifiuto conferito, nonché alla sorveglianza radiometrica su carichi di rifiuti destinati all'impianto di termovalorizzazione.

Lo stoccaggio e la gestione dei rifiuti sanitari pericolosi viene effettuato nel rispetto di quanto disposto dal D.P.R. 254/2003.

¹⁵ CER autorizzato con Dds n.7771 del 24 agosto 2011.

¹⁶ CER autorizzato con Dds n.12668 del 21 dicembre 2011.

¹⁷ Il DM 14 febbraio 2013, n. 22 che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del d.lgs. 152/06, definisce "CSS-combustibile" il CSS, che ha cessato la qualifica di rifiuto. In conformità al citato DM la ditta è autorizzata a trattare esclusivamente il CSS qualificato come rifiuto di cui al CER 19 12 10.

¹⁸ Sostanze poste sotto sequestro dall'Autorità Giudiziaria.